



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 76/17/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(CONTESTAZIONE N. 10/16/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera dell’Autorità n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, recante “*Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” con la quale sono state conferite al Servizio ispettivo, registro e CORECOM dell’Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante “*Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 10/16/SIR del 21 dicembre 2016, notificato all’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum in pari data, con prot. AGCOM n. 64728;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti, relativi anche all’audizione del giorno 9 marzo 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con atto del Direttore Servizio ispettivo registro e CORECOM n. 10/16/SIR del 21 dicembre 2016, notificato in pari data, è stata contestata all'Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum (di seguito denominata Università), cod. fisc.: 80007010376, con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame della comunicazione trasmessa dall'Università, in data 19 settembre 2016, prot. n. 49457, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all'esercizio 2015, invero, è emerso che sono state destinate quote inferiori a quelle previste dalla norma, e precisamente:

- alla voce “*su giornali quotidiani e periodici*” la somma di euro: 1.155,30, pari all'1,97 % del totale delle spese pubblicitarie (euro: 58.568,65);
- alla voce “*su emittenza radiofoniche e/o televisive e locali*” la somma di euro: 2.339,96, pari al 3,99 % del già citato totale delle spese pubblicitarie (euro: 58.568,65).

L'Università, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme “*che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici*”.

2. Deduzioni dell'Università e approfondimenti istruttori.

Con nota del 2 gennaio 2017, inviata in pari data tramite PEC all'Autorità, l'Area affari generali dell'Università, nel rappresentare le proprie argomentazioni in merito ai fatti contestati, chiedeva di tenere un incontro presso la Sede dell'Autorità. In data 9 marzo 2017, veniva convocata apposita riunione, giusta nota prot. n. 3847 del 24 gennaio 2017, inviata tramite PEC e in tale sede i rappresentanti dell'Università, hanno fornito una nota integrativa del Direttore Generale, nella quale, preventivamente, hanno ritenuto utile formulare alcune osservazioni di carattere generale circa le problematiche applicative incontrate dall'Ateneo bolognese in relazione alla concreta attuazione degli obblighi di cui alla norma in questione, precisando che: “*gli importi rappresentati nella dichiarazione trasmessa all'Autorità sono dovuti anzitutto all'esigenza, delle strutture dell'Ateneo, di effettuare pubblicità per promuovere le attività didattiche mirando a raggiungere il pubblico giovanile; pubblico giovanile che utilizza, quasi esclusivamente, o almeno in grandissima parte, canali informativi di nuova generazione diffusi su internet: social media e altri strumenti di comunicazione web. Inoltre,*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

considerata la platea potenziale, diffusa a livello internazionale, potenzialmente interessata a conoscere le attività dell'Ateneo, l'Università di Bologna ha l'esigenza di promuovere le proprie attività su canali di informazione che vanno anche al di là del territorio europeo".

Per quanto concerne il merito delle criticità rilevate dall'Autorità, ed oggetto specifico di contestazione, nella stessa nota l'Università, ha rilevato, altresì, la necessità di correggere i dati e considerare altre spese non contenute nel modulo di comunicazione riguardanti spese di pubblicità istituzionale e che sono state affidate, su mandato dell'Università, ai seguenti soggetti terzi:

- 1) Fondazione Alma Mater (FAM), relativamente a due iniziative per un ammontare complessivo di euro 22.548,74, così suddiviso:
 - spese su quotidiani e periodici: euro 16.606,55;
 - spese su emittenti radiofoniche o televisive locali: euro 5.942,19.
- 2) Bologna Business School (BBS), relativamente alla pubblicizzazione di Master universitari in ambito manageriale per un ammontare complessivo di euro 16.170,00 totalmente destinato su quotidiani e periodici.

Inoltre, l'Università ha aggiunto un ulteriore importo di euro 9.211,00, riguardante l'attività di *Job placement*, così distinto:

- spese su quotidiani e periodici: euro 6.100,00;
- spese su emittenti radiofoniche o televisive locali: euro 3.111,00.

3. Valutazioni dell'Autorità.

Alla luce delle informazioni fornite in sede di audizione e dall'esame congiunto con i rappresentanti dell'Università, il computo complessivo risulta essere così rideterminato:

- è destinata alla voce "*su giornali quotidiani e periodici*" la somma di euro: 40.031,85, pari al 37,58 % del totale delle spese pubblicitarie (euro: 106.498,39);
- è destinata alla voce "*su emittenza radiofoniche e/o televisive e locali*" la somma di euro: 11.393,15, pari al 10,69 % del già citato totale delle spese pubblicitarie (euro: 106.498,39).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Pertanto, sulla base del riscontro dei documenti presentati, nonostante siano variati i valori iniziali, persiste la criticità sia alla voce “*su giornali quotidiani e periodici (almeno il 50%)*”, che alla voce “*su emittenza radiofoniche e/o televisive locale (almeno il 15%)*”.

CONSIDERATO pertanto, che, sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dall’Università in sede istruttoria, le quote d’obbligo, indicate dall’articolo 41, comma 1, del *Tusmar*, non risultano comunque rispettate con riferimento all’esercizio finanziario 2015;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro: 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro: 51.646,00 (cinquantunmilaseicento quarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro: 5.165,00 (cinquemilacentosessanta cinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale determinazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento tenuto dall’Università può ritenersi di entità lieve, non esistendo precedenti e considerando le problematiche applicative incontrate dall’Ateneo bolognese in relazione alla promozione delle attività didattiche mirate a raggiungere un pubblico giovanile che utilizza, quasi esclusivamente, o almeno in grandissima parte, canali informativi di nuova generazione diffusi su internet.

A ciò si aggiunga la considerazione che, in base agli esiti dell’audizione svolta in contraddittorio e all’attività istruttoria successiva, ha permesso di rilevare che le inosservanze delle quote d’obbligo risultano considerevolmente attenuate, stante la lieve entità dello sforamento; tanto che i valori riconsiderati risultano essere significativamente avvicinate alle quote d’obbligo: la voce “*su giornali quotidiani e periodici*” è pari al 37,58 % rispetto al il 50 %; la voce “*su emittenza radiofoniche e/o televisive e locali*” è pari al 10,69 % rispetto al il 15 %.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dannose

Dall’istruttoria svolta, si rileva che l’Università si è dotata di un sistema di monitoraggio e vigilanza sull’impiego delle risorse finanziarie destinate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa;

C. Personalità dell’agente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Università per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che dalla complessiva situazione amministrativa dell'Università, la misura della sanzione non è particolarmente afflittiva per l'Ente.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che l'Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum (cod. fisc.: 80007010376), con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*, sia in riferimento alla pubblicità a favore dei giornali quotidiani e periodici, che a quella dell'emittenza radiofoniche e/o televisive e locali;

ORDINA

alla predetta Università di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2015;

INGIUNGE

all'Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum, cod. fisc.: 80007010376, con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 76/17CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 76/17/CSP*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi